

Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare
Sede legale di Venezia
San Marco, 2032
30124 Venezia (VE)
TELEFONO: (+39) 041786111
PEC: cciaadi@legalmail.it

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: SERVIZIO DI VERIFICA, AI FINI DELLA VALIDAZIONE, DEL PROGETTO ESECUTIVO AVENTI AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLA "NUOVA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE E DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO A VENEZIA-MESTRE" AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. N. 50/2016.
CIG 7405985C26
CUP I79C17000060005

ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare affida al soggetto contraente, che accetta, il servizio relativo alla verifica, ai fini della validazione, del progetto esecutivo inerente la realizzazione della "Nuova sede della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare e della stazione sperimentale del vetro in Via Torino a Venezia Mestre (VE)", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 2. MODALITA' PER ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il soggetto contraente espletterà l'incarico in questione alle condizioni tutte previste nel presente Disciplinare, negli atti a questo allegati o da questo richiamati, nella documentazione di gara nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, tra cui, in particolare:

- decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti applicabili;

- norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio.

L'attività di verifica verrà effettuata sulla documentazione progettuale fornita dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare.

La Stazione Appaltante si impegna a fornire al soggetto contraente, all'inizio del servizio, tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento del servizio stesso.

Il soggetto contraente nell'espletamento del proprio incarico dovrà rapportarsi con gli uffici preposti dell'Ente Camerale, al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire all'Ente una costante verifica delle prestazioni svolte.

Nello svolgimento del servizio il soggetto contraente deve tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante. Il soggetto contraente deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento nonché con i suoi collaboratori di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento del servizio.

Il soggetto contraente s'impegna a produrre:

verbali di verifica del progetto, in data certa, redatti in contraddittorio al progettista, rapporti sull'attività di verifica svolta, nel numero di tre copie originali, di cui una su supporto digitale (CD-ROM) sia in formato .pdf sia in formato sorgente, considerate già retribuite con il compenso stabilito, nonché ulteriori copie a semplice richiesta della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, previa la corresponsione del costo di riproduzione. A richiesta dell'Ente Camerale ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alla gara, controinteressati, Autorità giudiziaria, Organi di vigilanza ecc.);

Il soggetto contraente è obbligato, senza ulteriori compensi, a:

- a. relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione Appaltante;

- b. far presente alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, evenienze od emergenze che si verificano nell'esecuzione delle prestazioni e che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- c. partecipare alle riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante, anche in orari serali fino alle ore 20:00, per l'illustrazione delle verifiche svolte, a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché ad ogni altra riunione indetta in ordine all'intervento.

Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 3. SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto.

ART. 4. TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

I termini per l'espletamento dell'incarico sono i seguenti:

- l'attività di verifica del progetto esecutivo deve essere svolta dal soggetto incaricato entro 45 giorni dalla data di comunicazione dell'incarico e contestuale consegna del materiale da verificare.

I giorni si intendono naturali e consecutivi.

Si specifica che, qualora l'attività di verifica comporti una revisione progettuale, il Responsabile del Procedimento stabilirà, a seconda della complessità della revisione, di accordare un eventuale ulteriore tempo al fine dell'emissione del rapporto finale di verifica.

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more della stipula del contratto.

Il soggetto contraente è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento del servizio.

Eventuale proroga potrà essere concessa dal Responsabile Unico del Procedimento solo per cause non imputabili al soggetto contraente, previa motivata richiesta scritta

formulata entro quindi giorni dal giorno di scadenza della durata dell'appalto di servizio di verifica.

In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del Procedimento.

Il soggetto contraente risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

ART. 5. RITARDI NELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI

In caso di ritardo dell'attività di verifica rispetto alle scadenze temporali stabilite per la consegna del rapporto finale di verifica, per cause imputabili al professionista, previa contestazione del RUP, si applicherà un penale per ogni giorno di ritardo pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante all'affidatario per un massimo di 45 giorni, superati i quali la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo contrattuale complessivo. Il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza e può provocare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del soggetto contraente per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

ART. 6. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo previsto per l'esecuzione del contratto è determinato applicando il ribasso offerto in sede di presentazione dell'offerta all'importo posto a base di gara, tenuto conto della precisazione di cui al paragrafo 5 del Disciplinare.

Detto importo, da intendersi onnicomprensivo di ogni oneri e tributo, è remunerativo di ogni attività ed in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le seguenti modalità:

- 50% del compenso ad avvenuta trasmissione alla stazione appaltante del rapporto intermedio di verifica;
- 50% del compenso ad avvenuta validazione del progetto esecutivo, quale comunicata dal Responsabile del procedimento.

Il soggetto contraente rinuncia fin d'ora a richiedere interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non dipende da inerzia ma dai tempi necessari strettamente necessari.

I corrispettivi convenuti sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi; gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero successivamente alla presentazione dell'offerta non avranno alcuna efficacia.

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare è estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali collaboratori delle cui prestazioni il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

ART. 7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 13.08.2010 n. 136 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, entro sette giorni dalla stipula del contratto oppure entro sette giorni dalla loro accensione, se successiva, indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.

ART. 8. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

È fatto obbligo al soggetto contraente di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare purché per attività inerenti il servizio affidato.

Qualora il soggetto contraente non ottemperi, nello svolgimento del servizio, alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nei documenti di gara o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall'Ente Camerale, quest'ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. In difetto, la Camera di Commercio potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Con la risoluzione sorge in capo alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno del soggetto contraente inadempiente.

Al soggetto contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Ente Camerale rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 9. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati progettuali sono di proprietà della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare.

Il soggetto contraente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e si impegna a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'incarico.

ART. 10. GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

Per la sottoscrizione del contratto, l'affidatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Il soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del contratto, copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.

La polizza dovrà avere un massimale pari ad € 3.000.000,00.

Nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui della durata di cui sopra.

Le spese relative alla polizza sono comprese nel corrispettivo contrattuale.

Il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Il soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del contratto, copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.

La polizza dovrà avere un massimale pari ad € 3.000.000,00.

Nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui della durata di cui sopra.

Le spese relative alla polizza sono comprese nel corrispettivo contrattuale.

ART. 11. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del soggetto contraente tutte le spese relative alla stipula del contratto.

ART. 12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto saranno devolute al giudice ordinario. Il foro competente è il Tribunale di Venezia.

ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti per le finalità inerenti alla gara saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03.

In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del dott. Roberto Crosta.

IL DIRIGENTE DI AREA

Dr. Giacomo de' Stefani

INDICE

ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO	1
ART. 2. MODALITA' PER ESPLETAMENTO DELL'INCARICO	1
ART. 3. SUBAPPALTO.....	3
ART. 4. TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO	3
ART. 5. RITARDI NELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI	4
ART. 6. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO	4
ART. 7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	5
ART. 8. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE	6
ART. 9. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI	6
ART. 10. GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA.....	7
ART. 11. SPESE CONTRATTUALI	9
ART. 12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	9
ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9